

## **TI\_GERICHTE 11.2008.69 vom 14. Februar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2008.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.69)

FR: TI\_GERICHTE 11.2008.69 du 14 février 2012

IT: TI\_GERICHTE 11.2008.69 del 14 febbraio 2012

### **Regeste**

Protezione del figlio: curatela "di paternità" e curatela "di mantenimento" del caso in cui la madre viva in concubinato stabile

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Gli appellanti producono in questa sede la dichiarazione fiscale 2006 della stessa AP 1. Il mezzo di prova è ammissibile (l'art. 424 a cpv. 2 CPC ticinese). Non sono proponibili invece le generiche richieste di prova ("doc.", "testi") posposte dagli appellanti a ogni punto del memoriale. Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio non è una petizione, nel senso che gli interessati avrebbero dovuto indicare con un minimo di precisione quali fatti intendessero dimostrare e con quali prove. Quanto al richiamo dell'incarto fiscale degli appellanti dall'Ufficio circondariale di tassazione, il carteggio appare superfluo per il giudizio. Sotto questo profilo la documentazione agli atti – che comprende il fascicolo integrale dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e quello della Commissione tutoria regionale – è senza dubbio sufficiente ai fini della decisione.

#### **E. 3**

Il 31 luglio 2010 gli appellanti si sono trasferiti da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Ora, l'art. 315 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure protettive del figlio sono le autorità al domicilio di quest'ultimo. In applicazione dell'art. 25 CC il domicilio del figlio corrisponde a quello dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che detiene la custodia parentale ( Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3<sup>a</sup> edizione, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315 a /315 b ). Decisivo è il domicilio all'apertura del procedimento. Successivi cambiamenti non influiscono sulla competenza per territorio dell'autorità ( Breitschmid , op. cit., n. 18 agli art. 315/315 a /315 b CC; Meier in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 315/315 a /315 b ). Il fatto che in pendenza di appello gli interessati abbiano lasciato il Cantone Ticino non rende quindi senza oggetto il procedimento a protezione del figlio. Se mai spetterà all'autorità del nuovo domicilio eseguire, ove fosse confermata, la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale

#### **E. 8**

Ove invece il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre, l'autorità tutoria si adopera direttamente per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a sottoscrivere un contratto di mantenimento. Se non riesce o i genitori non collaborano essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore "di mantenimento": Breitschmid , op. cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo taluni autori l'autorità tutoria deve usare riserbo nella nomina di un curatore se i

genitori vivono in concubinato stabile e intendono ottenere l'autorità parentale in comune sul figlio (art. 298 a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento possa essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo ( Meier , op. cit., n. 18 ad art. 308 con rinvii). Tale non sembra essere l'orientamento della giurisprudenza (DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come sia, il mero fatto che la madre versi in ottime condizioni finanziarie ancora non dispensa l'autorità tutoria dal promuovere un contratto di mantenimento, giacché il figlio ha un diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di lei, ma di entrambi i genitori ( Breitschmid , op. cit., n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi inutile la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima nei confronti del padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità tutoria deve rinunciare alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato attentamente la situazione ( Breitschmid , loc. cit.).

### **E. 9**

Nella misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, sottolineando che AP 2 non ha mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina, gli appellanti si valgono – dopo quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti di entrambi i genitori. E se i genitori dovessero separarsi egli si troverebbe svantaggiato rispetto a un figlio di genitori sposati, poiché il concubinato è una semplice relazione di fatto e nessun giudice interviene a quel momento. Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità occorre dunque un contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria (art. 287 CC) o dal giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi contributi alimentari (DTF 111 II 6 consid. 2b). Contrariamente a quanto crede l'Autorità di vigilanza sulle tutele, anche nel caso di genitori concubini che versano in ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in favore del figlio e adoperarsi per la firma di un contratto di mantenimento. Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile dovrebbe evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si possa soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma perché di regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a equiparare la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori sposati (cfr. Breitschmid , op. cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi allora a disciplinare il mantenimento del figlio in caso di separazione. Se i genitori tuttavia rifiutano di regolare il mantenimento del figlio, la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa inevitabile ( Meier , op. cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC).

### **E. 10**

Nella fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche l'autorità parentale sulla figlia risulti detenuta dalla sola madre. Il problema è ch'essi rifiutano ogni contratto di mantenimento e la madre non ha alcuna intenzione – a maggior ragione – di agire essa medesima nei confronti del padre. Entrambi gli appellanti invocano la loro privatezza, la difesa della loro personalità e la parità di trattamento nei confronti di coppie sposate, ma sulla protezione di A \_\_\_\_\_ non spendono una parola. Eppure la figlia ha un suo proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo della madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta nel caso in cui i genitori si separino. La stessa corrente di dottrina che vede nel concubinato stabile dei genitori un motivo per evitare l'intervento dell'autorità tutoria ammette, del resto, che qualora i genitori rifiutino di regolare il mantenimento del figlio la nomina di un curatore “di mantenimento”

diventa inevitabile. Ne segue che, seppure per motivi diversi da quelli addotti nella decisione impugnata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, nel caso specifico la Commissione tutoria regionale ha agito correttamente. Quanto non ha più senso oggi è designare un curatore ticinese, gli appellanti risiedendo ormai nel Canton \_\_\_\_\_, dove andrà promossa l'eventuale azione di mantenimento in favore della figlia (art. 26 CPC). Conviene quindi annullare il dispositivo n. 2 della decisione emanata dalla Commissione tutoria regionale, la quale valuterà se non sia il caso di demandare la scelta del curatore all'autorità tutoria per il Comune di \_\_\_\_\_, cui incomberà altresì di eseguire la decisione (sopra, consid. 3 in fine).

#### **E. 11**

Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Nulla muta l'annullamento del dispositivo n. 2 della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, che non si deve a errori di quest'ultima, ma alla circostanza che in pendenza di appello gli interessati hanno essi medesimi cambiato domicilio. Non si pone invece problema di ripetibili, il curatore non avendo formulato osservazioni all'appello.

#### **E. 12**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformata: Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione emanata il 7 marzo 2007 dalla Commissione tutoria regionale 8 è annullato. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico degli appellanti in solido. 3. Intimazione: –; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona; –. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.